



# "IO FACCI LA DIFFERENZA"

Dal **18** maggio al **30** giugno 2011  
le candidature ai comitati soci di zona

CANDIDATURA PER IL COMITATO SOCI DI ZONA DI

Io sottoscritto/sottoscritta

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

NATO/A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

TITOLO DI STUDIO \_\_\_\_\_

PROFESSIONE \_\_\_\_\_

RESIDENTE \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

si prega di scrivere in stampatello

Propongo la mia candidatura a componente del Comitato Soci di Zona di Coop Lombardia.

**Dichiaro di:**

- aver preso visione della Carta dei Valori
- di conoscere e accettare il Regolamento Elettorale per il Comitato Soci di Zona

**Allego:**

- una fotografia a colori formato tessera;
- il curriculum vitae;
- il testo (4 o 5 righe) da utilizzare per la mia presentazione.

DATA  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

\_\_\_\_\_ firma leggibile del socio che si candida

Autorizzo l'utilizzo dei dati soprariportati ai sensi della Legge 196/2003

\_\_\_\_\_ firma leggibile del socio che si candida

Questo modulo, compilato e firmato in tutte le sue parti, deve essere **consegnato a mano** presso l'ufficio accoglienza soci e clienti del proprio punto vendita, che rilascerà la ricevuta di consegna.



## SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCOGLIENZA AI SOCI

Il presente modulo è stato presentato il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

all'incaricato sig./sig.ra \_\_\_\_\_

del punto vendita di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma leggibile dell'incaricato

\_\_\_\_\_ firma leggibile del socio che si candida

# REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMITATI SOCI DI ZONA

approvato dal Consiglio Generale tenutosi il 16 aprile 2011

## TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI

**Art. 1)** Il numero dei componenti ciascun Comitato Soci di zona viene definito, entro il 30 aprile 2011, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art.2 del Regolamento delle Sezioni Soci e previsto dall'art.34 dello Statuto sociale.

Esso può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 19 membri.

I membri del consiglio d'amministrazione e del Comitato etico non possono autocandidarsi per i comitati soci di zona. Del comitato soci di zona fa comunque parte di diritto, in aggiunta agli eletti, il membro del consiglio d'amministrazione di quel comitato, purché non risulti tra quelli segnalati dalla commissione elettorale centrale.

**Art. 2)** l'elezione a membri di ciascun Comitato Soci di zona avviene mediante voto segreto, espresso a punto vendita, dai Soci iscritti alla Zona stessa. Per potersi proporre quali candidati alle elezioni del Comitato Soci di zona, è indispensabile presentare la propria formale autocandidatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

**Art. 3)** Nel caso in cui il numero delle autocandidature presentate in una Zona soci sia minore od uguale al numero dei componenti il Comitato Soci di zona da eleggere, non si procederà alle operazioni di voto e si demanderà alla Assemblea separata la scelta del nuovo Comitato che dovrà tener conto delle autocandidature.

**Art. 4)** Il numero di autocandidature per ciascun Comitato Soci di zona non può essere superiore a 3 volte il numero dei Soci da eleggere. Una volta raggiunto tale limite, non potranno più essere accettate autocandidature.

**Art. 5)** Nel caso di Zone soci che accoppino più punti vendita è obbligatorio, sempreché siano presentate domande di autocandidature, garantire la rappresentanza di tutti i territori interessati. In questi casi sarà necessario realizzare le operazioni di voto in tutti i negozi. In caso non risulti eletto nessuno del territorio interessato verrà comunque inserito come ultimo degli eletti il candidato di quel territorio che ha ricevuto più voti nei Comitati costituiti fino a 7 componenti, di 2 (due), nei comitati costituiti fino a 11 componenti, e di 3 (tre) in quelli fino a 19.

## TITOLO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE

**Art. 6)** Il Comitato Soci di zona uscente nomina una Commissione elettorale formata da 3 membri, dei quali 1 con la carica di Presidente, che si incarica di vagliare le autocandidature presentate, accettandole o meno sulla base di considerazioni su requisiti oggettivi e su valutazione del curriculum cooperativo di ciascun Socio autocandidato e comunque secondo quanto indicato al successivo art. 10)

Di norma di questa commissione fa parte il membro del consiglio d'amministrazione facente parte di diritto del Comitato Soci di zona che è nominato altresì Presidente della Commissione elettorale stessa. Della Commissione elettorale può fare parte l'assistente di zona del Servizio ai soci.

**Art. 7)** Le decisioni della Commissione elettorale prese all'unanimità sono inappellabili. In caso di voto a maggioranza, la commissione o il membro in minoranza, possono chiedere il parere della Commissione elettorale centrale. Nel caso una richiesta di autocandidatura non venga accettata, perché non rispondente ai requisiti elencati all'articolo successivo, la Commissione elettorale stessa si incaricherà di darne comunicazione scritta e motivata al Socio che l'abbia presentata, entro un mese dalla data della consultazione.

**Art. 8)** La stessa Commissione elettorale s'incarica di gestire le operazioni di voto a punto vendita, facendosi garante della correttezza dello svolgimento, in stretto coordinamento con la Direzione soci e consumatori. Per la gestione delle operazioni di voto, la Commissione può essere assistita, oltreché da personale appositamente destinato a ciò dal punto vendita interessato, da Soci non candidati nella Zona soci dove si svolgono le operazioni di voto da essa individuati e formalmente incaricati. I componenti della Commissione Elettorale non possono essere eletti nel Comitato Soci di zona del territorio dove ricoprono l'incarico.

## TITOLO III - L' AUTOCANDIDATURA

**Art. 9)** Ciascun Socio, in possesso dei requisiti che seguono, può avanzare la propria autocandidatura a componente solo del proprio Comitato Soci di zona, presentando nel periodo 18-05-2011; 30-06-2011 tale richiesta all'ufficio accoglienza soci e clienti del punto vendita Coop ove è iscritto. Questo si incaricherà di far pervenire le autocandidature stesse alla Commissione elettorale locale.

**Art. 10)** Sono considerati requisiti indispensabili per la presentazione dell'autocandidatura:

- l'iscrizione a Libro soci della Cooperativa da almeno 1 anno rispetto alla data di presentazione della autocandidatura stessa;
- il fatto di non svolgere, o aver svolto, attività e/o ricoperto incarichi in palese contrasto con l'attività e gli interessi della Cooperativa e del Movimento nel suo complesso;
- il non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382\* del Codice civile.
- nel caso di un membro uscente del comitato soci di zona, aver man-

cato senza giustificato motivo, a più del 50% delle riunioni. Costituiscono inoltre titoli preferenziali:

- l'aver già ricoperto incarichi all'interno della struttura sociale della Cooperativa, o la provenienza da altri organismi del Movimento cooperativo;
- prestare, o aver prestato, la propria attività volontaria all'interno di organizzazioni democratiche di solidarietà sociale, educative, culturali o di tutela dell'ambiente;
- il possesso di comprovate competenze riferibili a materia di interesse aziendale o sociale.

**Art. 11)** Qualora il numero delle autocandidature rispondenti al complesso di tali requisiti [concomitanza dei requisiti di cui all'art.10 lettere a), b), c) e d) nonché sussistenza di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere e), f) e g)] sia superiore a 3 volte il numero dei candidati da eleggere, viene applicato l'ordine cronologico di ricevimento delle autocandidature stesse.

**Art. 12)** I lavoratori dipendenti della Cooperativa, o di altre società del gruppo Coop Lombardia, possono autocandidarsi, purché in possesso dei requisiti di cui sopra. La condizione di lavoratore dipendente, in ogni caso, non costituisce titolo preferenziale.

I dipendenti eletti comunque potranno essere presenti nel numero massimo di 1(uno) nei Comitati costituiti fino a 7 componenti, di 2 (due), nei comitati costituiti fino a 11 componenti, e di 3 (tre) in quelli fino a 19. In caso risultino eletti più di uno/due/tre candidati verranno proclamati eletti gli (1/2/3) più votati. In caso di elezione nel Comitato, detti lavoratori sono ineleggibili a qualsiasi carica di Presidenza del Comitato Soci.

**Art. 13)** Non è consentita alcuna forma di campagna elettorale esplicita, sia personale che in favore di terzi, realizzata nel punto vendita o all'esterno di esso mediante materiale a stampa diverso da quello consegnato ai candidati per conto della commissione elettorale o in altra forma di comunicazione indifferenziata.

Nel caso di accertamento, da parte della Commissione elettorale locale, di violazioni di questa norma, il soggetto decadrà dal diritto all'eleggibilità.

## TITOLO IV - LE OPERAZIONI DI VOTO

**Art. 14)** La Cooperativa si impegna a rendere noto ai propri Soci, nella forma più estesa ed efficace possibile ed in modo tempestivo, la procedura relativa all'effettuazione delle operazioni di voto per l'elezione dei Comitati Soci di zona.

**Art. 15)** In ogni punto vendita, nei giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la consultazione (in ogni caso non inferiori a 3), viene messo a disposizione almeno un seggio elettorale, le cui operazioni sono gestite dalla Commissione elettorale locale. Solo in questa sede di norma è possibile esprimere il proprio voto, che è strettamente personale e segreto.

Non è ammesso, pertanto, il voto per delega o per corrispondenza. Il Consiglio Generale può valutare l'opportunità di realizzazione del voto attraverso le procedure online, purché siano garantite la privacy del socio, la qualità strettamente personale e segreta del voto e la sua regolarità.

**Art. 16)** Per esprimere il proprio voto, ciascun Socio deve presentare la tessera sociale o qualunque altro documento che attesti la sua iscrizione alla Cooperativa ed alla Sezione soci interessata e che dovrà essere registrata a conferma dell'avvenuto esercizio del proprio diritto.

**Art. 17)** Il Socio ha facoltà di esprimere un numero massimo di voti pari ad 1/3 (o arrotondato all'unità superiore) dei componenti da eleggere.

Risulteranno eletti, salvo per i casi previsti negli articoli 5 e 12, i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggior anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

## TITOLO V - LA GESTIONE E LA GARANZIA DEL VOTO

**Art. 18)** La gestione operativa delle operazioni elettorali è definita da un apposito manuale, redatto dal Settore soci e consumatori in accordo con gli organi sociali della Cooperativa. Il rispetto di tutte le norme in esso contenute è condizione indispensabile per la validità della votazione.

**Art. 19)** Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa incarica la Commissione elettorale centrale, insieme al Settore soci e consumatori, della verifica puntuale delle operazioni di voto.

Qualora vengano riscontrate irregolarità sostanziali, la Commissione elettorale centrale ha facoltà di annullare la validità della consultazione; il Comitato Soci di zona verrà eletto in sede di Assemblea separata di bilancio.

**Art. 20)** I risultati della votazione, che formano il Comitato soci rinnovato, verranno resi pubblici mediante presentazione alla locale Assemblea separata di bilancio, attraverso la pubblicazione a punto vendita, (e) sul mensile e sul sito della Cooperativa.

\*...non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'invalidato, il fallito...

DATA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

firma leggibile del socio che si candida

# "IO FACCIO LA DIFFERENZA"

... DUE MANI IN PIU'  
ACQUA DI CASA MIA, IO FACCIO LA SPESA GIUSTA  
BUON FINE, BURKINA FASO, CARTA EQUA  
LE MANI IN PASTA  
DAI UN VOTO ALLA TUA COOP ...

...scoprisci sul sito partecipacoop

Si vota a ottobre e novembre 2011

coop  
Lombardia

www.partecipacoop.it